Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 6 aprile 1936, n. 871, riguardante la sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 25 maggio 1936, n. 120, all'art. 4, capoverso, ove è detto: « ... a seguito di un procedimento o penale per motivi disciplinari ... » ecc. deve leggersi: « ... a seguito di un procedimento penale o per motivi disciplinari » ecc. come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 2573.
Provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concessa la garanzia dello Stato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per i rischi di cambio assunti dall'Istituto stesso relativamente ad operazioni di credito concluse da importatori italiani per il pagamento delle merci importate.

Art. 2. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato, se richiesto, a rilasciare, nei confronti di banche o di ditte estere, dichiarazioni di buon fine concernenti le operazioni di credito di cui all'articolo precedente.

Art. 3. — Agli effetti dell'applicazione degli articoli precedenti le operazioni di credito di cui agli articoli stessi dovranno essere sottoposti al preventivo esame del Comitato dell'Istituto nazionale per i cambi, le cui deliberazioni al riguardo non potranno aver corso se non dopo essere state rese esecutive dal Ministro per le finanze.

Art. 4. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2574.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Elisabetta Biasuzzi », in Cesiomaggiore.

N. 2574. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Elisabetta Biasuzzi » con sede in Cesiomaggiore, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

LEGGE 14 maggio 1936-XIV, n. 1000.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1001.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1002.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1003.
Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera *a*) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 2. — Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

Art. 3. — L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

Art. 4. — L'esame consiste nella compilazione per iscritto di due ricorsi per Cassazione, l'uno in materia civile o commerciale, l'altro in materia penale.

Per lo svolgimento delle prove è dato ai candidati il testo integrale di sentenze contro cui è ammissibile il ricorso per Cassazione.

Nella compilazione dei ricorsi i candidati debbono dare prova sicura di possedere capacità, cultura e particolare attitudine al patrocinio nei giudizi di Cassazione.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore ad otto decimi.

Art. 5. — Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

Art. 6. — Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonchè ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1004.

Nomina del generale di squadra, comandante designato d'Armata aerea, Valle Giuseppe, a generale d'Armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1933-XI, n. 997;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare al generale di squadra, comandante designato d'Armata aerea Valle Giuseppe, un immediato riconoscimento dei servigi resi in dipendenza della mobilitazione e preparazione delle forze aeree per le eccezionali esigenze dell'A. O.;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al generale di squadra, comandante designato d'Armata aerea in servizio permanente effettivo Valle Giuseppe, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, è conferito, per l'opera di preparazione e di mobilitazione delle forze aeree operanti in A. O., il grado di generale di Armata a decorrere, a tutti gli effetti, dal 15 aprile 1936-XIV.

Al predetto generale d'Armata spetta il trattamento di cui all'art. 5, comma 2°, e art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 997.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 1005.

Delimitazione del confine fra i comuni di Deiva e di Carrodano, in provincia di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 16 novembre 1935-XIV, con la quale i podestà di Deiva e di Carrodano chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 30 settembre 1933-XI e 14 dicembre 1933-XII, che il confine fra i Comuni anzidetti sia delimitato in conformità al progetto redatto dal geometra Gerolamo Scopesi e vistato, addì 13 marzo 1935-XIII, dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di La Spezia;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di La Spezia in adunanza dell'11 maggio 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato — Sezione prima — il cui parere, in data 31 dicembre 1935-XIV, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Deiva e di Carrodano è delimitato in conformità al progetto redatto dal geometra Gerolamo Scopesi e vistato, addì 13 marzo 1935-XIII, dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di La Spezia.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1006.

Soppressione della Regia scuola magistrale di Trento, e istituzione in Rovereto di una Regia scuola magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Veduto il R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2562, col quale fu approvata la convenzione stipulata tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il comune di Trento per la istituzione ed il funzionamento di una Regia scuola magistrale in Trento, a decorrere dall'anno scolastico 1925-26;

Veduto che il podestà di Trento ha denunciata la convenzione suddetta;

Considerato che la predetta Regia scuola magistrale di Trento ha cessato di funzionare a decorrere dall'anno scolastico 1935-36.

Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il podestà di Rovereto per la istituzione ed il funzionamento, in Rovereto, a decorrere dall'anno scolastico 1935-36, di una delle sei scuole magistrali di cui all'art. 1 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Regia scuola magistrale di Trento è soppressa a decorrere dall'anno scolastico 1935-36.

Art. 2. — E' approvata l'unita convenzione stipulata in data 21 gennaio 1936-XIV, registrata all'Ufficio del registro di Rovereto

il 23 gennaio 1936, tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il comune di Rovereto, per la istituzione ed il funzionamento, in Rovereto, a decorrere dall'anno scolastico 1935-1936, di una delle sei scuole magistrali di cui all'articolo 1 del R. decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1286.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 37. — MANCINI.

Convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il comune di Rovereto per la istituzione in detta città di una Regia scuola magistrale

Fra il comune di Rovereto rappresentato dal podestà signor Remo Perotti Beno di Francesco a ciò debitamente autorizzato dalla deliberazione podestarile del 21 ottobre 1935, n. 6368/14, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 10 gennaio 1936-XIV, col n. 49223, II.*a* ed il Ministero della educazione nazionale, rappresentato dal Regio provveditore agli studi di Trento sig. comm. prof. Giovanni Crocioni, delegato con lettera ministeriale in data 25 ottobre 1935-XIII, n. 4397, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1. — Il Ministero della educazione nazionale si assume l'obbligo della istituzione a Rovereto di una delle sei scuole magistrali aventi il fine di formare le maestre del grado preparatorio, giusta l'art. 1 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286.

Art. 2. — Il comune di Rovereto si assume a sua volta l'obbligo di provvedere a totale suo carico, l'edificio scolastico con un numero di aule proporzionate alla popolazione scolastica e con tutti gli altri locali necessari per il normale funzionamento della scuola e delle annesse classi del grado preparatorio. Le aule e gli altri locali dell'edificio dovranno inoltre corrispondere sia nei riguardi dell'igiene e del decoro, sia nei riguardi dell'ampiezza e delle comodità, alle prescrizioni ed alle condizioni indicate dal Regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Si dà atto dal Ministero che il Comune ha già provveduto i locali nel Palazzo ex Conti Fedrigotti, di proprietà dell'Istituto B. V. Ausiliatrice, detto delle « Dame inglesi », e che i locali furono trovati corrispondenti.

Sono a carico del comune di Rovereto le eventuali spese per l'adattamento ed il mantenimento dei locali stessi.

Art. 3. — Il comune di Rovereto si assume inoltre l'obbligo di provvedere:

a) all'arredamento, il quale dovrà essere adatto e decoroso, dei locali della Scuola magistrale e delle annesse classi del grado preparatorio;

b) alla illuminazione ed al riscaldamento dei locali suddetti;

c) alla fornitura del materiale didattico, scientifico, il quale dovrà essere pienamente rispondente alle particolari esigenze dell'insegnamento nella Scuola magistrale e nelle annesse classi del grado preparatorio;

d) al fabbisogno per le spese d'ufficio.

Art. 4. — Il Ministero dell'educazione nazionale da parte sua si obbliga:

a) a corrispondere al comune di Rovereto un contributo globale per i primi cinque anni non superiore a L. 10.000 annue per le spese relative all'arredamento ed al materiale didattico, scientifico;

b) a provvedere alle spese per la refezione ai bambini ed al personale delle classi del grado preparatorio;

c) a sostenere tutte le spese relative alla retribuzione del personale direttivo ed insegnante della Scuola magistrale e delle annesse classi del grado preparatorio, nonchè del personale di segreteria e di quello subalterno (di servizio e di cucina) giusta l'ordinanza 11 marzo 1924, pubblicata nel Bollettino 25 marzo 1924, n. 13.

Art. 5. — L'incaricata del servizio di segreteria ed una delle bidelle della Scuola potranno essere assunte su designazione del Podestà di Rovereto e dietro parere favorevole del Regio provveditore agli studi, scegliendole fra il personale dell'Istituto delle Dame inglesi.

Art. 6. — Le tasse d'iscrizione, di ammissione, di esame e di diploma dovute dalle allieve della Scuola magistrale spetteranno all'Erario, cui saranno versate con le consuete forme in uso per le scuole medie.

Spetterà pure all'Erario la tassa di frequenza per i bambini agiati delle classi del grado preparatorio.

Art. 7. — La presente convenzione avrà la durata di un quinquennio e si intenderà confermata, qualora non sia stata denunciata da una delle parti entro il mese di maggio dell'ultimo anno del quinquennio.

Il Ministero però ha la facoltà di denunciare, in ogni tempo, la convenzione per gravi motivi di natura didattica o disciplinare.

Art. 8. — La presente convenzione ha vigore per tutti gli effetti a partire dall'anno scolastico 1935-36 ed è esente dal pagamento di qualsiasi tassa di bollo e di registro perchè fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Trento, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Regio provveditore agli studi di Trento: Crocioni.

Il podestà di Rovereto: Remo Perotti Beno.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1007.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della S. Famiglia, in Venturina di Campiglia Marittima (Livorno).

N. 1007. R. decreto 30 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della S. Famiglia, in Venturina di Campiglia Marittima (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1008.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Acireale (Catania).

N. 1008. R. decreto 30 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1009.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Domenico fuori le mura, in Catania.

N. 1009. R. decreto 30 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di S. Domenico fuori le mura, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1010.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Pietà, in Rignano Flaminio (Roma).

N. 1010. R. decreto 30 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Pietà, in Rignano Flaminio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1936-XIV.

Misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione per l'anno 1935 sui premi incassati nell'anno 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Decreta:

Art. 1. — Il contributo di vigilanza, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilito:

nella misura di L. 0,60 ‰ sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e per le assicurazioni contro i danni;

nella misura del 0,25 ‰ sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Art. 2. — Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'esercizio 1935 sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto il decreto Interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, nonchè i successivi decreti Interministeriali modificativi e particolarmente il decreto Ministeriale 18 novembre 1935-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1935-XIV, n. 268.

Ritenuta la opportunità di mettere tutti i proprietari danneggiati dall'eruzione dell'Etna in condizione di poter usufruire dei benefici di legge in loro favore emanati;

Decreta:

Ai danneggiati di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929 che, alla data del presente decreto, abbiano avuto riconosciuto il diritto ad un contributo annuo superiore a L. 2300 può essere corrisposto il contributo stesso quando, per acquistare altri terreni o per migliorare la residua proprietà, contraggano entro il 30 giugno 1936-XIV un mutuo in misura pari o superiore al valore capitale di trenta annualità costanti — comprensive del capitale e degli interessi, ad un tasso non superiore al 6,50% — corrispondenti all'ammontare del contributo statale riconosciuto nei loro confronti.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1936-XIV.

Revoca del sig. Gautero Antonino dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1926, n. 4143, col quale, fra gli altri, il sig. Gautero Antonino di Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. Oggero Luigi fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 30 aprile 1936-XIV per notar Massa Arturo di Torino, col quale il succitato sig. Gautero ha rinunziato al mandato conferitogli dal predetto sig. Oggero;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Gautero Antonino di Giuseppe a rappresentante alle grida del sig. Oggero Luigi fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1451)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 giugno 1936-XIV, sono stati presentati alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge riguardanti:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto nazionale « Luce » e del centro sperimentale di cinematografia in Roma.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche.

(1468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e l'Albania concernente gli accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936-XIV.

Il giorno 30 maggio 1936-XIV ha avuto luogo in Tirana lo scambio delle ratifiche degli accordi italo-albanesi stipulati nella stessa Capitale il 19 marzo scorso.

Gli accordi sono stati messi in esecuzione nel Regno con R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1936-XIV, n. 119).

Essi entrano in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

(1454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli, Volla e dintorni.

Con decreto 28 maggio 1936, n. 2030, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui sono state apportate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli, Volla e dintorni.

(1442)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1936-XIV - N. 128.

S. U. A. (Dollaro)	12,72
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	83,60
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,53
Austria (Shilling)	2,381
Belgio (Belga)	2,15
Canadà (Dollaro)	12,66
Cecoslovacchia (Corona)	52,70
Danimarca (Corona)	2,86
Germania (Reichsmark)	5,1282
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,5837
Polonia (Zloty)	239,12
Spagna (Peseta)	173,50
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	76,825
Id. 3,50 % (1902)	74,85
Id. 3 % lordo	53,175
Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,75
Obbl. Venezie 3,50 %	87,425
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,025
Id. id. 5 % Id. 1941	99,65
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,675
Id. id 4 % - Id. 15-12-43	88,60
Id. id. 5 % - Id 1944	94,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1936-XIV - N. 129.

6 giugno 1936-XIV Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	12,72
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	83,60
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta)	3,54
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,15
Canadà (Dollaro)	12,66
Cecoslovacchia (Corona)	52,70
Danimarca (Corona)	2,86
Germania (Reichsmark)	5,1282
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,5837
Polonia (Zloty)	239,06
Spagna (Peseta)	173,50
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	77,15
Id. 3,50 % (1902)	74,925
Id. 3 % lordo	53,175
Prest. redim. 3,50 % - 1934	77 —
Obbl. Venezie 3,50 %	87,65
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,775
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,825
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,85
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 40

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	347625	350 —	Castagnino Paola-Carlotta-Amelia di Giambattista, moglie di *Giovanni* Berisso fu Giovanni, dom. a Cogorno (Genova), vincolata.	Castagnino Paola-Carlotta-Amelia di Giambattista, moglie di *Agostino Gio Batta* fu Giovanni, dom. a Cogorno (Genova), vincolata.
Certificato di credito 5 %	236	Cap. 30.000 —	Di Filippo Cosima fu Giuseppe, vedova di *Palmieri* Giovanni, dom. a New York.	Di Filippo Cosima fu Giuseppe, vedova di *Palmeri* Giovanni, dom. a New York.
3,50 Redimibile (1934)	478643 478644 478645	1.750 — 1.750 — 1.750 —	*Landi* Celestina *Lanadi* Giacomino *Landi* Emilio di Venanzio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino; con usofrutto i tre titoli a Viviani Rosina fu Giovanni, ved. di Gerbi Venanzio, dom. in Asti.	*Laudi* Celestina *Laudi* Giacomino *Laudi* Emilio di Venanzio, minori sotto la p. p. ecc. come contro e con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	767881	77 —	Eredità indivisa di Guglielmo Valsania fu Giacomo in Montà (Cuneo), con usufrutto vitalizio a Bergia *Giovanna* fu Tommaso, vedova di Guglielmo Valsania fu Giacomo, dom. a Montà (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bergia *Maria* fu Tommaso, vedova ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	43594	35 —	*Zingarino* Vincenza fu Francesco, minore emancipata sotto la curatela del marito Sicali Orazio, dom. a Catania.	*Zinghirino* Vincenza fu Francesco, minore ecc., come contro.
3,50 % Redim. (1934)	403137 403138	136,50 126 —	Robbone Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Trivero *Luigia* fu Giuseppe, vedova di Robbone Giuseppe, dom. a Torino.	Intestata come contro: con usufrutto vitalizio a Trivero *Maria-Teresa-Luigia-Veronica*.
Id.	403135 403136	134,50 126 —	Rabbone Giovanni-Alberto fu Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 % Redim. (1934)	345435	420 —	*Boscaglia* Rosa fu Marco-Santino, moglie di Boscaglia Tommaso, dom. in Albenga (Genova).	*Marco* Rosa fu *Santino*, moglie ecc., come contro.
Id. Id. Id.	77130 77131 77132	287 — 287 — 143,50	Monti Giovanni Monti Antonio fu *Giuseppe* minori sotto la p. p. della madre Bertodo Maria fu Giovanni, ved. di Monti *Giuseppe* dom. a Palazzo Canavese (Torino); con usufrutto a Bertodo Maria fu Giovanni, ved. di Monti *Giuseppe* dom. a Palazzo Canavese (Torino).	Monti Giovanni Monti Antonio fu *Giovanni-Giuseppe*, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Bertodo Maria fu Giovanni, ved. di Monti *Giovanni-Giuseppe*, dom. come contro.
Prestito Naz.le 5 %	27102	25 —	De Barba *Antonio* fu *Angelo*, minore sotto la p. p. della madre Boroi Maria, vedova De Barba, dom. a Belluno.	De Barba *Antonio-Giuseppe* fu *Giacinto*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	580032	87 —	*Mastrobisi Teresa* fu Nicola, moglie di Luciano *Antonio*, dom. a Rionero in Vulture (Potenza), vincolata.	*Mastrobiso Maria-Teresa* fu Nicola, moglie di Luciano *Michele-Antonio*, dom. come contro, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	298739 304006	1.319,50 269,50	Bossotti *Armando* di Secondo-Alfredo od Alfredo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Refrancore (Alessandria).	Bossotti *Arnaldo* di Secondo-Alfredo, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV.

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1248)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra per l'anno accademico 1936-37-XV.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1307;

Considerato che la borsa di studio « William Ramsay » non fu conferita, nell'anno accademico 1935-36-XIV;

Decreta:

È aperto il concorso alla borsa di studio « William Ramsay » in Inghilterra, per l'anno accademico 1936-37-XV;

Alla borsa di studio è annesso l'assegno annuo di lire sterline 300, che sarà pagato al pensionato in quattro rate trimestrali anticipate in Londra dalla Fondazione « William Ramsay », la quale ha facoltà di prelevare sull'anzidetto assegno la somma di lire sterline 50 per spese di laboratorio.

Il pensionato ha l'obbligo di attendere in Inghilterra, ove deve recarsi il 1° ottobre 1936-XIV, a studi o ricerche di riconosciuta importanza nella chimica pura o applicata.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare cittadini italiani, laureati in chimica o in chimica industriale o in chimica e farmacia in Università o Istituti superiori del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III) entro il 10 luglio 1936-XIV.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e degli studi o ricerche che desidera compiere, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato deve essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;

6° documento da cui risulti che il candidato conosce la lingua inglese;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nelle discipline chimiche;

9° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3° e 4° debbono essere debitamente legalizzati, quelli di cui ai numeri 3°, 4° e 5° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i documenti e i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto all'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso, al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1443)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di levatrice condotta nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, con sede in Catania, da cui risulta la graduatoria formata per i posti nella provincia di Ragusa;

Ritenuto che i posti messi a concorso nella provincia di Ragusa sono quattro: due a Ragusa (centro e Ibla), uno a Chiaramonte e uno a Giarratana, e che le concorrenti sono state sei;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta nei suindicati Comuni della provincia di Ragusa.

1. Pollicita Giuseppina, esami 50/50, titoli 8.75/50, totale 58,75.
2. Baglieri Raffaela, esami 43/50, titoli 7.50/50, totale 50.50.
3. Sottosanti Grazia, esami 40/50, titoli 5.62/50, totale 45.62.
4. Scrofani Gaudenzia, esami 38/50, titoli 5/50, totale 43.
5. Triberio Concetta, esami 40/50, titoli 1.87/50, totale 41.87.
6. Criscione Rosaria, esami 40/50, titoli —, totale 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa e per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di levatrice condotta nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, con sede in Catania, da cui risulta la graduatoria formata per i posti nella provincia di Ragusa, approvata con separato decreto;

Ritenuto che i posti messi a concorso nella provincia di Ragusa sono quattro: due a Ragusa (centro e Ibla), uno a Chiaramonte, e uno a Giarratana e che le concorrenti ai posti suddetti sono state sei;

Ritenuto che la seconda classificata signora Baglieri Raffaela fu Giovanni non ha diritto alla dichiarazione di vincitrice del concorso, perchè ha indicato in domanda la sola sede di Chiaramonte che deve essere assegnata, invece, alla prima classificata che l'ha designata come prima nell'ordine di preferenza a termini di legge e del bando di concorso;

Che anche la concorrente Criscione Rosaria fu Giovanni, classificata ultima in graduatoria, non può essere dichiarata vincitrice del concorso non essendovi più sedi messe a concorso, oltre tutte quelle assegnate alle precedenti;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIIII, numero 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta nei comuni della provincia di Ragusa le seguenti candidate ammesse in graduatoria e per i posti a fianco segnati:

1ª Pollicita Giuseppina di Paolo Lucio con punti 58.75, per la condotta di Chiaramonte Gulfi;

2ª Sottosanti Grazia fu Vincenzo con punti 45.62, per la condotta di Ragusa centro;

3ª Scrofani Gaudenzia di Francesco con punti 43, per la condotta di Ragusa Ibla;

4ª Triberio Concetta naturale di Rosa con punti 41.87, per la condotta di Giarratana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa e per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: RIZZI

(1444)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti a posti di sanitario condotto vacante nella provincia di Como al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visto gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

N.	Nome	Punti
1.	Boggio Camillo	punti 10, 28/50
2.	Loreti Francesco	» 8, 33/50
3.	De Francesco Enrico	» 7, 08/50
4.	Binda Giuseppe	» 6, 91/50
5.	Belsanti Pietro	» 6, 7/50
6.	Valli Antonio	» 6,458/50
7.	Arbore Luigi	» 6,203/50
8.	Tomassi Decio	» 6 /50
9.	Fioritto Primiano	» 5, 75/50
10.	Cavuoti Giacomo	» 5, 5/50
11.	Lombardi Alfredo, ex combatt., coniugato	» 5,417/50
12.	Pugliano Armando	» 5,417/50
13.	Mascheroni Onorato	» 5,166/50
14.	Breccia Filippo	» 4,875/50
15.	Spissu Tito, ufficiale di complemento	» 4, 84/50
16.	Scandola Oreste	» 4, 83/50
17.	Carani Ugo	» 4, 54/50
18.	Corvi Alberto, ufficiale compl., coniugato	» 4,166/50
19.	Buonomo Guglielmo, ufficiale di complemento, celibe, nato il 13-6-1902	» 4,166/50
20.	Cesana Aldo, ufficiale di complemento, celibe, nato il 14-9-1902	» 4,166/50
21.	Donati Costantino, ufficiale di complem.	» 4 /50
22.	Braia Giacomo	» 4 /50
23.	Proserpio Amalio	» 3, 75/50
24.	Frigerio Giacomo	» 3, 33/50
25.	Tagliaferri Siro, ufficiale di complemento, coniugato	» 3,166/50
26.	Vanini Giovanni, coniugato	» 3,166/50
27.	Loriga Andrea, nato il 27-8-1904	» 3,083/50
28.	Tenconi Paolo, nato il 12-4-1906	» 3,083/50
29.	Solazzi Walter	» 2, 71/50
30.	Crespi Vittore	» 2,416/50
31.	Turri Luigi	» 2, 25/50
32.	Gatta Vigilio	» 1, 25/50

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DUCCESCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto in pari data n. 13394 con cui si approva la graduatoria relativa al concorso a sette posti di sanitario condotto in provincia di Como, vacanti al 31 maggio 1935-XIII;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per i posti indicati a fianco di ciascuno di essi:

1. Boggio Camillo - Consorzio Mandello Lario-Abbadia Lariana;
2. Loreti Francesco - Consorzio Faggeto Lario-Pognana;
3. De Francesco Enrico - Oggiono;
4. Binda Giuseppe - Como 6ª condotta;
5. Belsanti Pietro - Consorzio Margno-Casargo;
6. Valli Antonio - Consorzio Costa Masnaga-Nibionno;
7. Tomassi Decio - Porlezza ed Uniti 4ª condotta.

Poichè il concorrente Loreti Francesco, con dichiarazione in atti, ha rinunziato alla condotta spettantegli in seguito alla vincita del concorso, l'elenco dei vincitori resta modificato come segue:

1. Boggio Camillo - Consorzio Mandello-Abbadia Lariana;
2. De Francesco Enrico - Oggiono;
3. Binda Giuseppe - Como 6ª condotta;
4. Belsanti Pietro - Consorzio Faggeto Lario-Pognana;
5. Valli Antonio - Consorzio Costa Masnaga-Nibionno;
6. Tomassi Decio - Porlezza ed Uniti 4ª condotta;
7. Fioritto Primiano - Consorzio Margno-Cesargo.

Il concorrente Arbore Luigi, pur essendo tra i vincitori del concorso in quanto le sedi da lui indicate risultano già occupate dai precedenti classificati.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DUCCESCHI.

(1446)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1935-XIII col quale è stato bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei seguenti Comuni della provincia di Siracusa: Augusta, Avola, Lentini, Melilli, Noto, Siracusa;

Visto il verbale in data 11 aprile corrente anno della Commissione giudicatrice del concorso stesso nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee formata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria seguente delle candidate risultate idonee al concorso a posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Siracusa bandito in data 28 maggio 1935-XIII:

1ª	Cappello Ninfa fu Giuseppe	con punti	57.50
2ª	Calvo Nunzia fu Gaetano	» »	52.12
3ª	Aloè Giuseppa di Sebastiano	» »	51.25
4ª	D'Urso Concetta di Sebastiano	» »	51.12
5ª	Amato Grazia fu Vito	» »	50 —
6ª	Rosa Concetta fu Paolo	» »	48.87
7ª	Zappalà Maria Antonia di Domenico	» »	44.37
8ª	Buccheri Francesca di Corrado	» »	40.12
9ª	Gulizia Angela di Rosario	» »	38.25

Siracusa, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1935-XIII, col quale è stato bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della provincia di Siracusa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 11328 in data 26 maggio 1936-XIV, con il quale approvava la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Dichiara:

Le sottoscritte candidate partecipanti al concorso a posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Siracusa vincitrici del concorso stesso per i posti per ciascuna di esse a fianco indicati:

1ª Cappello Ninfa fu Giuseppe, Siracusa (condotta Liceo-Epicarmo).
2ª Calvo Nunzia fu Gaetano, Siracusa (condotta frazione Cassibile).
3ª Aloè Giuseppa di Sebastiano, Noto (1ª condotta).
4ª D'Urso Concetta di Sebastiano, Augusta.
5ª Amato Grazia fu Vito, Lentini (1ª condotta).
6ª Rosa Concetta fu Paolo, Noto (2ª condotta).
7ª Zappalà Maria Antonia di Domenico, Lentini (2ª condotta).
8ª Buccheri Francesca di Corrado, Avola.

La concorrente Gulizia Angela di Rosario avendo concorso soltanto per le due condotte ostetriche di Lentini è dichiarata idonea, con diritto al posto in una delle due condotte succennate, qualora si rendesse vacante entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1445) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 20634/III-S in data 22 aprile 1936, con il quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti vacanti di levatrice condotta;

Ritenuto che in seguito a rinuncia delle vincitrici si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Sacile, Chiusaforte e Grimacco-Drenchia;

Veduta la graduatoria delle concorrenti, approvata con proprio decreto n. 20634 in data 22 aprile 1936;

Veduti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. La concorrente Mizzau Rita da Arta è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di Sacile.
2. La concorrente Moretti Carolina Irma da Rigolato è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di Arta, precedentemente assegnato alla levatrice Mizzau.
3. La concorrente Lepre Marianna da Rigolato è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di Rigolato.
4. La concorrente Cosano Giuditta da Venzone è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di Chiusaforte.
5. La concorrente Tesan Luigia in Pascutto da Casarsa della Delizia è dichiarata vincitrice del concorso per il posto consorziale di Grimacco-Drenchia.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Sacile, Arta, Rigolato, Chiusaforte, Grimacco e Drenchia.

Udine, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

(1450) *Il prefetto*: TESTA.

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

Si rende noto che con decreto prefettizio 29 maggio 1936-XIV, n. 11159 Div. San., è stato ulteriormente prorogato al giorno 31 luglio 1936-XIV (ore 20) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

(1457)

Proroga del concorso a posti di veterinario condotto.

Si rende noto che con decreto prefettizio 29 maggio 1936-XIV, n. 11159 Div. San., è stato ulteriormente prorogato al giorno 31 luglio 1936-XIV (ore 20) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per soli titoli a n. 2 posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

(1458)

Proroga del concorso a posti di medico condotto.

Si rende noto che con decreto prefettizio 29 maggio 1936-XIV, n. 11159 Div. San., è stato ulteriormente prorogato al giorno 31 luglio 1936-XIV (ore 20) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per soli titoli a n. 2 posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

(1459)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.